



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE



ASSOIT
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI
SOLUZIONI DI STAMPA,
DIGITALIZZAZIONE
E GESTIONE DOCUMENTALE

WORKSHOP ONLINE

**LA NUOVA DISCIPLINA SULLA GARANZIA DI LEGGE SUI
PRODOTTI VENDUTI AI CONSUMATORI A SEGUITO
DELL' ATTUAZIONE DELLA D. 2019/771/UE CON
D.LGS. 170/2021**

Milano, 14 dicembre 2021
ore 10:15 – 12:15

 **Avv. Maurizio Iorio** ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

La D. 2019/771/UE e la legge italiana di attuazione

La direttiva 2019/771/UE – che sostituisce la precedente D. 1999/44/CE è stata attuata con **Decreto Legislativo n.170/2021**, pubblicato il 25.11.2021 sulla Gazzetta Ufficiale.

Il D.Lgs 170/2021 **modifica, in qualche caso notevolmente, gli articoli del codice del Consumo** che regolano «garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo».

I nuovi articoli del Codice del Consumo, che vanno **dal 128 al 135-septies**, entrano in vigore dal **1° gennaio 2022** e si applicano ai **contratti conclusi successivamente a tale data**.

Qual è lo scopo della nuova direttiva sulla garanzia legale?

La **Direttiva 2019/771/UE**, attuata dal **D.Lgs. 170/2021**, persegue lo scopo di:

- (a) estendere la normativa relativa alla garanzia legale sui beni mobili ai prodotti che incorporano contenuti digitali e
- (b) ovviare all'esistenza di “divergenze significative” esistenti tra le disposizioni nazionali che recepiscono la precedente **D. 1999/44/CE**.

Qual è l'ambito di applicazione della nuova normativa?

La **Direttiva 2019/771/UE**, come attuata dal **D.Lgs. 170/20121**,
si applica:

- (a) ai contratti di «Fornitura» ai consumatori, quindi ai contratti di vendita e ai contratti a questa equiparati, quali permuta, somministrazione o di appalto, o di opera e ogni altro contratto con cui vengono forniti beni mobili a un consumatore non professionale (ad es. un tablet, una stampante, un telefono cellulare).

- (b) nonché ai «contenuti digitali» o ai «servizi digitali» incorporati in tali beni e che servono per farli correttamente funzionare (ad es.: il sistema operativo contenuto nello smartphone o nel telefono cellulare è incluso nella nuova disciplina, mentre ne è escluso un videogioco scaricato successivamente dall'utente o un sistema operativo acquistato a parte).



Qual è l'ambito di applicazione della nuova normativa?

(Segue -2)

La Direttiva si differenzia pertanto dalla «parallela» Direttiva 2019/770/UE del 20.05.2019, che si riferisce invece ai contratti di fornitura di contenuto digitale (ad esempio un programma operativo o un video gioco venduti singolarmente) o di servizi digitali (ad esempio: un servizio di archiviazione di dati su un server remoto; un servizio di elaborazione di statistiche sulla base di dati digitali).



In cosa consiste la mancata conformità coperta dalla garanzia?

Oggetto della garanzia è la conformità dei prodotti, al momento della consegna (anche se la non conformità si manifesta successivamente), a quanto previsto nel contratto di vendita; ciò secondo un criterio soggettivo ed uno oggettivo: tali criteri, già presenti nella disciplina attuale, *vengono inoltre*:

- *pressoché totalmente riformulati in modo più variegato rispetto alla formulazione precedente* e,
- *estesi ai contenuti digitali*

In cosa consiste la mancata conformità coperta dalla garanzia?

(Segue - 2)

1- Quanto al requisito soggettivo, il prodotto deve essere:

- (a) conforme a quanto previsto dal contratto di vendita, come eventualmente modificato o integrato dall'uso particolare richiesto dal consumatore e accettato dal venditore fino alla **conclusione del contratto** (ad es.: il catalogo prevede che uno smartphone funzioni a 4G ed il consumatore chiede se il medesimo sia in grado di funzionare anche a 5G: il venditore conferma tale caratteristica) e,
- (b) fornito assieme ad accessori, istruzioni (anche inerenti all'installazione), aggiornamenti previsti (tutti e tre) dal contratto di vendita.



In cosa consiste la mancata conformità coperta dalla garanzia?

(Segue - 3)

2- Quanto al requisito oggettivo, il prodotto deve essere conforme:

- (a) allo scopo usuale dei beni dello stesso tipo, anche alla luce di ogni normativa corrente o di codici di condotta ed,
- (b) alla quantità / qualità (inclusi accessori, istruzioni, imballaggi e durabilità) generalmente presenti in beni del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi (*«tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore»*)
- (c) Il bene deve possedere inoltre alcuni ulteriori requisiti oggettivi (come da slide successiva) 

In cosa consiste la mancata conformità coperta dalla garanzia?

(Segue - 4)

- (c) - Ulteriori requisiti oggettivi che deve possedere il bene:
- (i) conformità a un campione o modello fornito dal venditore;
 - (ii) corretta installazione da parte del venditore o da parte del consumatore (in tale ultimo caso, il venditore che non abbia fornito istruzioni idonee all'installazione risponde della mancata conformità).
 - (iii) non violazione di diritti di terzi (si pensi alla proprietà intellettuale es. brevetto, marchio);

Importante (violazione di diritti di terzi – NOVITA'):

Se a causa della violazione di diritti di terzi il consumatore si trova ad avere un uso impedito o limitato del prodotto acquistato - fatto salvo ogni altro rimedio di legge - **potrà fare valere la garanzia legale verso il venditore** (nuovo art. 132 del Codice del Consumo).

In cosa consiste la mancata conformità coperta dalla garanzia?

(Segue - 5)

Quanto ai requisiti previsti in caso di contenuti digitali, requisiti che sono anch'essi oggettivi, il venditore è tenuto a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, per tutto il tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi alla stregua di tipologia e finalità dei beni e della natura del contratto. Il venditore/fornitore non è tuttavia responsabile per difetti conseguenti alla mancata o erronea installazione degli aggiornamenti da lui regolarmente resi disponibili, da parte dell'interessato.

Nel caso di fornitura continuativa, sono previsti termini particolari.

In cosa consiste la mancata conformità coperta dalla garanzia?

(Segue - 6)

Importante (scostamento accettato preventivamente – NOVITA') :

Non sussiste difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto di fornitura, il consumatore era stato specificamente informato dello scostamento di una caratteristica particolare del bene dai requisiti previsti ed aveva, espressamente e separatamente, accettato tale scostamento. (nuovo art 130 n. 4 del Cod. Consumo).

L'espressione «accettato espressamente e separatamente» significa che il venditore non potrà sostenere (come sotto il precedente art. 129 Cod. Cons.) che il consumatore era comunque al corrente dello scostamento o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza, ma dovrà dimostrare invece un'accettazione espressa e specifica da parte sua.



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Quali sono in concreto i rimedi previsti nel caso di garanzia legale?

I rimedi previsti sono 4, suddivisi in due coppie alternative.



Quali sono in concreto i rimedi previsti nel caso di garanzia legale?

(Segue - 2)

- Primi due rimedi: **(i) Sostituzione** o **(ii) Riparazione**

Anzitutto, al consumatore è data la facoltà di scegliere la sostituzione o la riparazione del prodotto. Tuttavia, egli potrà scegliere la sostituzione solo quando la riparazione:

(1) è oggettivamente impossibile o,

(2) se la riparazione è un rimedio sproporzionato in quanto eccessivamente oneroso per il venditore (tenendo conto (i) del valore del prodotto, (ii) dell'entità della difformità, (iii) degli inconvenienti dati al consumatore).



Quali sono in concreto i rimedi previsti nel caso di garanzia legale?

(Segue - 3)

- Successivi due rimedi: (iii) Risoluzione del contratto o (iv) Riduzione del prezzo, sono esperibili se:

(1) **sussiste inadempimento o una chiara previsione di inadempimento riguardo alla riparazione** (perché ad esempio il prodotto è andato perduto o è irreparabile, o il venditore ha rifiutato la riparazione o non è stato in grado di effettuarla correttamente) o,

(2) **sussiste un vizio di conformità radicale, talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o risoluzione del contratto** (perché ad esempio il prodotto è risultato del tutto mancante di un accessorio o non conforme alla normativa di settore).
La scelta tra la risoluzione del contratto o riduzione del prezzo è rimessa consumatore, salvo il caso di «difetto di conformità di lieve entità».

Quali sono in concreto i rimedi previsti nel caso di garanzia legale?

(Segue - 4)

(1) Importante (Eccezione di inadempimento verso il venditore – NOVITA’):

Il consumatore **può rifiutarsi di eseguire il pagamento al venditore/fornitore** fino a quando questi non abbia adempiuto alle sue **obbligazioni di garanzia legale** (nuovo art. 135 bis n. 6 Codice del Consumo).

(2) Importante (Risoluzione parziale del contratto – NOVITA’):

Il consumatore che abbia acquistato più beni con lo stesso contratto (ad es. una stampante non conforme ed alcuni consumabili che sono invece conformi) **lo può risolvere per tutti i beni** (quindi nell’esempio anche i consumabili, che sono tuttavia conformi) (nuovo art. 135 quater n. 3 Codice del Consumo).

Quali sono in concreto i rimedi previsti nel caso di garanzia legale?

(Segue - 5)

(3) Importante (Spedizione e restituzione del bene – NOVITA’):

Nel caso di **risoluzione del contratto**, le spese di restituzione, come nella normativa precedente, sono in capo al venditore; tuttavia, il prezzo pagato è restituito dal venditore al momento del «... *ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in ordine al fatto di avere restituito o spedito il bene*» (nuovo art. 135 quater n. 4.b . Codice del Consumo).

(4) Importante (Nessuna riduzione del prezzo restituito per uso del bene – NOVITA’)

E’ stabilito ora che **«il consumatore non è tenuto a pagare per il normale uso del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione»** (nuovo art. 135 ter n.4 Cod.Consumo). Il precedente art. 130 n. 8 stabiliva l’esatto contrario.

Quali sono i termini per fare valere la garanzia legale?

Sono previsti 2 termini temporali:

- **Prescrizione biennale**: la mancanza di conformità deve manifestarsi **entro 2 anni** dalla consegna del prodotto. Nel caso di beni usati, le parti possono pattuire **un periodo non inferiore ad 1 anno**.
- **Prescrizione di 26 mesi dalla consegna del prodotto** (per l'azione): inoltre, il consumatore deve agire legalmente (se necessario) contro il venditore **entro 26 mesi** dalla consegna del prodotto. Tuttavia il consumatore che sia convenuto in giudizio per l'esecuzione del contratto, può subordinare il pagamento all'adempimento del venditore ai suoi obblighi di garanzia legale.



Quali sono i termini per fare valere la garanzia legale?

(Segue - 2)

- **Importante (Nessun periodo di decadenza di due mesi) – NOVITA'** :
- **Non è più previsto il periodo di decadenza di 2 mesi dalla scoperta della mancata conformità (che era stabilito al precedente testo dell'art. 132 n. 2 Cod. Cons.).**

Cosa deve provare il consumatore?

Vige nel nostro ordinamento il principio per cui sta a chi vuol far valere un suo diritto fornirne la prova (art. 2697 cc.).

Tuttavia, il Codice del Consumo (all'art. 135 n. 4, come novellato dal Dlgs 170/2021) stabilisce che limitatamente al primo anno dal momento della consegna del bene (il precedente Art. 132 n.3 prevedeva invece 6 mesi) «salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità esistesse già a tale data».

Superato il primo anno, si ritorna alla regola generale, e starà quindi al consumatore provare il difetto di conformità.



Cosa deve provare il consumatore?

(Segue - 2)

Nel caso in cui il contratto preveda una fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale, la presunzione di difetto di conformità di tale contenuto o servizio (ferma la decorrenza della garanzia dalla consegna del bene) segue invece la durata del contratto.



Chi risponde della garanzia legale?

Il venditore risponde nei confronti del consumatore della garanzia per mancata conformità del bene, inclusa l'omissione di fornire gli aggiornamenti per i beni con elementi digitali .

Il venditore - se la mancata conformità non dipende da sua azione o omissione ma da quella di un precedente soggetto della catena contrattuale distributiva - ha però diritto di rivalersi («entro un anno dall'esecuzione della prestazione») verso il suo fornitore o un precedente intermediario nella catena di commercializzazione (purché il difetto di conformità sia imputabile ad uno di questi soggetti), per ottenere «*la reintegrazione di quanto prestato*».



Chi risponde della garanzia legale?

(Segue - 2)

Importante (patto di rinuncia al diritto di regresso – NOVITA')

Il precedente articolo 131 del Codice del Consumo, relativo al diritto di regresso, prevedeva la possibilità di «*patto contrario o rinuncia nei confronti del soggetto responsabile della mancata conformità*». **Tale previsione non è più contenuta all'art. 134 che governa ora la materia a seguito del Dlgs 170/2021.**

Tuttavia, la Direttiva 2019/771/UE stabilisce al considerando 63 che la stessa non pregiudica la libertà contrattuale nei rapporti tra venditore e le altre parti della catena di transazioni commerciali ed il nuovo articolo 135 sexies del Cod. del Consumo (*Carattere imperativo delle disposizioni*) si riferisce ai soli rapporti venditore-consumatore.

Si direbbe pertanto che un patto di deroga tra venditore e altre parti della catena a monte sia tuttora possibile, ma permane una relativa area di incertezza.

E' possibile una garanzia convenzionale concordata tra venditore e consumatore, diversa da quella legale?

Il venditore o il produttore possono offrire in AGGIUNTA (ma NON in sostituzione) rispetto alla garanzia legale, per un certo periodo di tempo, una garanzia di carattere privato definita «convenzionale», che può essere in ipotesi più favorevole di quella legale ma deve comunque comprendere l'impegno del venditore/fornitore a riparare o sostituire il bene per tutta la sua durata e con le medesime modalità (ossia: senza spese , entro un congruo periodo di tempo, senza notevoli inconvenienti ecc.) previste per il caso della garanzia legale.

Se le condizioni della garanzia convenzionale indicate nella pubblicità sono più favorevoli di quelle riportate nella garanzia stessa, prevalgono le prime.



E' possibile una garanzia convenzionale concordata tra venditore e consumatore, diversa da quella legale?

(Segue - 2)

La garanzia convenzionale (ex nuovo art. 135-quinquies Cod. Cons.)

I - Deve riportare «... una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge, a titolo gratuito, di rimedi per i difetti di conformità nei confronti del venditore e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia convenzionale».

II - Deve riportare in modo chiaro ed intelligibile tutti gli elementi essenziali della garanzia convenzionale (ossia: nome e indirizzo del garante; procedura da seguire da parte del consumatore; designazione dei beni interessati; condizioni della garanzia).



E' possibile una garanzia convenzionale concordata tra venditore e consumatore, diversa da quella legale?

(Segue - 3)

III - Deve essere necessariamente redatta, con linguaggio semplice e comprensibile, su supporto durevole, da fornirsi al più tardi al momento della consegna dei beni (= novità).

IV - Deve essere redatta in lingua italiana, con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue



Nullità di deroghe e rinunce

Tutti i diritti riconosciuti al Consumatore in tema di garanzia dalla non conformità del prodotto sono di cui trattasi **NON sono preventivamente rinunciabili da parte del consumatore.**

La nullità delle relative rinunce non può essere fatta valere dal venditore (ma solo dal consumatore, o può essere rilevata d'ufficio dal giudice).

Inoltre, dopo la denuncia del difetto di conformità, il consumator/e può liberamente disporre dei suoi diritti, rinunciandovi in tutto o in parte.

Grazie per la Vostra attenzione

